

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1771-A)

RELAZIONE DELLA 11^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE MANENTE COMUNALE)

Comunicata alla Presidenza il 1° aprile 1982

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Norme in materia di integrazione salariale dei lavoratori
delle aree del Mezzogiorno

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

di concerto col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 FEBBRAIO 1982

ONOREVOLI SENATORI. — Nell'esaminare il disegno di legge n. 1771 ritornano alla mente le relazioni fatte in tutte le precedenti occasioni di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori delle aree del Mezzogiorno riconosciute in crisi occupazionale e si ripresentano le stesse considerazioni che accompagnano la relazione del disegno di legge governativo che ricalca le motivazioni delle precedenti proroghe richieste, tra l'altro, sempre dopo la scadenza dei termini o comunque nell'imminenza di essa.

Il perdurare della generale crisi del Paese comporta il ricorso ad un mal celato assistenzialismo.

A tanto, come si legge nella relazione governativa, si aggiunge l'aggravarsi delle condizioni economiche soprattutto nella Campania per i noti eventi sismici, mentre in Sardegna, in Sicilia e in Calabria si sono manifestate nuove situazioni di crisi in diverse grandi aziende industriali.

Il provvedimento in esame riguarda circa 350 unità di Acerra (Napoli), la cui scadenza di cassa integrazione è avvenuta il 23 febbraio scorso, circa 600 unità di Lamezia Terme (scadenza 29 gennaio scorso), circa 300 unità di Brindisi (scadenza 15 febbraio scorso), circa 150 unità di Rossano Calabro (scadenza 1° marzo scorso), circa 897 unità di Gela e Ragusa (scadenza 15 marzo) e circa 5.000 unità per la Sardegna (scadenza 1° aprile).

La richiesta di proroga di sei mesi è motivata dalla previsione di prossimo inizio dei lavori pubblici che consentiranno di portare fuori dalla crisi le aziende.

In tal senso provvede l'articolo 1 del disegno di legge, mentre l'articolo 2, valutando l'onere in lire 33 miliardi, lo pone a carico del fondo per la mobilità della manodopera le cui disponibilità sono corrispondentemente integrate con le modalità stabilite nel secondo comma dell'articolo 28 del-

la legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni.

Fin qui il disegno di legge in esame.

Ritengo, però, che nell'esaminare in prima lettura il disegno di legge, non possano sottacersi i gravi motivi di profonda perplessità per provvedimenti che insistono sulla cassa integrazione e che rappresentano certamente motivo di doglianza per i lavoratori meridionali che hanno sempre visto come miraggio l'occupazione e quando la hanno ottenuta (a furia di proteste a volte sanguinose) vedono chiudersi i cancelli di aziende alle quali avevano affidato le loro speranze.

Non si esce dall'ingranaggio perverso della cassa integrazione se non si osservano le norme che sono contenute nel secondo comma dell'articolo 1 del disegno di legge, purchè il controllo del CIPI sia effettivo e si rivolga alle possibilità di reimpiego della manodopera in cassa integrazione.

Mi rendo conto che nelle aree depresse, come quelle del Mezzogiorno, non si è ancora arrivati, come accade nelle aree di maggior sviluppo industriale e cioè al Nord (ove peraltro il fenomeno della disoccupazione è in via di aggravamento), ad esprimersi con lo slogan attuale dei lavoratori « lavoro e occupazione e non cassa integrazione ».

Se si fosse capito a fondo che la legge istitutiva della cassa integrazione guadagni non aveva il fine di creare la figura dell'integrato e si fossero seguite le linee di far ricorso alla cassa integrazione guadagni per scongiurare crisi aziendali o di riconversione o di ristrutturazione delle imprese, non avremmo avuto assistenzialismo con lo scadimento di istituti che sono stati stravolti ed hanno fatto sorgere e moltiplicare forme di lavoro che contribuiscono a prosciugare le casse dell'INPS.

Su questo punto va fatta una seria riflessione per evitare il pericolo, ora invece pos-

sibile, di sprofondare nel puro assistenzialismo, contro il quale a parole tutti si pronunciano.

L'iniziativa del Governo di presentare un disegno di legge di riordinamento della cassa integrazione guadagni, approvato dalla Camera dei deputati e in corso di esame al Senato, è sorta perchè il Parlamento prendesse coscienza di quanto sta accadendo e può ancora accadere, in peggio.

Non è questa l'occasione per approfondire la problematica della cassa integrazione se non per gli aspetti negativi che essa comporta, riservando al disegno di legge n. 1602 un'attenzione non di massima, ma ragionata e sostanziale, perchè si torni a fare di strumenti straordinari, strumenti operativi concreti che non lascino dubbi o incertezze sulle finalità, che devono tendere al definitivo e non al provvisorio di pura facciata.

Tornando al disegno di legge in esame, desidero sottolineare che vi sono settori, come la Petrochimica sarda, che hanno visto l'impegno della regione Sardegna diretto a progettare e programmare possibilità occupazionali alternative: per essi la cassa integrazione straordinaria può rappresentare un momento di attesa per l'assetto definitivo occupazionale di lavoratori e la proroga potrà ancora essere utilizzata, perchè si tende ad eliminare la disoccupazione e a migliorare i livelli dell'occupazione.

In casi di specie le deliberazioni del CIPI devono essere ponderate perchè è possibile protrarre la cassa integrazione segnando i livelli attuali solo nel caso di iniziative effettivamente intraprese e che siano finalizzate a ridare ai lavoratori il posto di lavoro. E in questo le Regioni possono essere ga-

ranti di effettive iniziative di ripresa. L'approvazione del disegno di legge n. 1602 dovrebbe mettere in evidenza le condizioni per ottenere proroghe straordinarie.

Desidero, infine, sottolineare che sarebbe ora di utilizzare i lavoratori in cassa integrazione per servizi socialmente utili e per formazioni professionali qualificanti.

L'accordo per la cassa integrazione dell'Alfa Romeo ha potuto essere accettato dai lavoratori perchè non si infliggeva ad essa l'inoperosità e quindi la tentazione di abituarsi a non lavorare, ma si è indicata la via di corsi di qualificazione finalizzati ad occupazione più rispondente alle esigenze di avanzamento tecnologico dell'azienda.

Questo significa esaltare la qualità del lavoro e dare una maggiore professionalità al lavoratore.

La legge istitutiva detta norme in proposito ma queste non vengono applicate: allora è inutile respingere il criterio dell'assistenzialismo, perchè questo si sconfigge utilizzando a pieno capacità e professionalità in attesa di far riprendere al lavoratore il posto che gli spetta nell'azienda se questa veramente è in crisi temporanea.

Onorevoli Senatori, la Commissione lavoro, nell'esprimersi favorevolmente sul provvedimento in esame, ha ritenuto opportuno modificare l'articolo 1 con la previsione che il trattamento integrativo ivi previsto possa essere prolungato sino ad un massimo di dodici mesi (anzichè di sei). In ottemperanza al mandato ricevuto chiedo di approvare sollecitamente il provvedimento nel testo proposto dalla Commissione.

MANENTE COMUNALE, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore MANCINO)

10 marzo 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore D'AMELIO)

31 marzo 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

Il trattamento di integrazione salariale previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36, dal decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, convertito nella legge 27 luglio 1979, n. 301, dall'articolo 1-ter del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 286, convertito, con modificazioni, nella legge 13 agosto 1980, n. 444, e dall'articolo 1 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1981, n. 390, può essere ulteriormente prolungato fino ad un massimo di sei mesi nei casi in cui siano programmati e finanziati lavori pubblici nei quali sussistano possibilità di occupazione dei lavoratori sospesi e per i quali sia previsto l'appalto entro il predetto termine di sei mesi.

L'accertamento delle condizioni di cui al precedente comma è effettuato dal Comitato dei ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI), su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale che adotta i conseguenti provvedimenti mediante propri decreti trimestrali.

Art. 2.

All'onere, valutato in lire 33 miliardi, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno 1982, si provvede a carico del Fondo per la mobilità della manodopera, le cui disponibilità sono corrispondentemente integrate con le modalità stabilite nel secondo comma dell'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Il trattamento di integrazione salariale previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36, dal decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, convertito nella legge 27 luglio 1979, n. 301, dall'articolo 1-ter del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 286, convertito, con modificazioni, nella legge 13 agosto 1980, n. 444, e dall'articolo 1 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1981, n. 390, può essere ulteriormente prolungato fino ad un massimo di dodici mesi nei casi in cui siano programmati e finanziati lavori pubblici nei quali sussistano possibilità di occupazione dei lavoratori sospesi e per i quali sia previsto l'appalto entro il predetto termine di dodici mesi.

Identico.

Art. 2.

Identico.